

STATUTO

**S.E.A.S. 2000 SERVIZI,
ECOLOGIA, AMBIENTE,
SALUTE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORMIA LT VIA FOCE PARCO
JOLLY 24

Numero REA: LT - 131832

Codice fiscale: 01907970592

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n.491 di Raccolta	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	TITOLO I	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1 E' costituita la Società cooperativa Integrata regolata	
	dalle norme del Codice Civile sulle società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la	
	seguente denominazione:	
	<u>"S.E.A.S. 2000 SERVIZI, ECOLOGIA, AMBIENTE, SALUTE SOCIETA'</u>	
	<u>COOPERATIVA SOCIALE"</u>	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti pre-	
	visti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive	
	modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo	
	dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere	
	convocata, senza indugio, per adeguare il presente statuto	
	alla normativa in tema di società per azioni, in quanto	
	compatibile. Resta salvo il diritto di recesso per i soci che	
	non concorrono con tale deliberazione.	
	La Società Cooperativa è considerata ONLUS di diritto ai	
	sensi dell'articolo 10, comma 9, della Legge n.460/97.	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Formia (LT).	
	1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di	
	sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel	
	territorio nazionale, di trasferire la sede sociale	

	nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e	
	di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria.	
	TITOLO II	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità:	
	- Considerata l'attività mutualistica della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa operando ai sensi delle lett. a) e b) della legge	
	8 novembre 1991 n.381 ha come oggetto:	
	la Cooperativa, considerata una organizzazione non lucrativa	
	di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi del Decreto	
	Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997, comma 8, art.10, ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la gestione di servizi e di attività produttive,	
	in proprio o per conto terzi compreso servizio a favore di	
	organizzazioni di volontariato, nelle quali realizzare	
	l'integrazione lavorativa di persone socialmente	

	svantaggiate. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire	
	stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi	
	le seguenti attività di lavoro e servizi:	
	a) erogazione e gestione di servizi di animazione, di	
	assistenza e cura alla persona in stato di bisogno, sia in	
	appositi centri che a domicilio o nell'ambito scolastico, o	
	in case-famiglia, o in cooperazione con l'Ente pubblico nelle	
	forme di legge.	
	b) erogazione e gestione di servizi privati ad imprese e ad	
	enti pubblici o misti. Servizi di manutenzioni, riparazioni,	
	pulizia di impianti idraulici, di naviglio, di mezzi	
	meccanici, motocicli, autoveicoli, autocarri, di mezzi di	
	locomozione in genere di ambienti abitativi e luoghi di	
	lavoro, di caldaie e camini.	
	c) organizzazione e gestione del turismo sociale, di centri	
	per l'agriturismo e vendita dei servizi turistici. Gestione	
	di spazi pubblici o privati per attività ludiche, sportive,	
	teatrali o per servizi e per parcheggi.	
	d) gestione di laboratori artigianali, sia per la ceramica	
	artistica che oer la lavorazione del legno, del ferro o altro.	
	e) attività agricole e di allevamento in centri di sviluppo	
	agricolo, compreso attività di utilizzazioni boschive,	
	coltivazioni in serra, prodotti derivati e vendita degli	
	stessi, anche direttamente al pubblico; attività di	
	giardinaggio, potatura piante, ecologia ambientale e	

	smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi.	
	f) commercializzazione di manufatti in genere, anche prodotti	
	dalle attività lavorative diverse dei partecipanti, ottenuti	
	in appositi luoghi di lavoro per il reinserimento delle	
	persone svantaggiate; ed in particolare i prodotti di cui	
	alle tabelle merceologiche I-II-V-VI-VII-IX-X-XI-XII-XIV,	
	previste dalla legge 11 giugno 1971, n.426 e successive	
	modifiche ed integrazioni.	
	g) gestione di corsi di formazione intesi a dare ai	
	partecipanti all'iniziativa, ed all'attività di reinserimento	
	lavorativo in generale, strumenti idonei per l'acquisizione	
	di qualifiche professionali, nonchè alla formazione specifica	
	cooperativistica e di volontariato sociale, e settori "non	
	profit", usufruendo anche dei contributi della C.E.E. e degli	
	enti pubblici e privati per l'elaborazione e lo svolgimento	
	dei relativi progetti.	
	h) promuovere, gestire, anche con altri enti non profit,	
	centri per stampa, fotocopisteria, informatica, grafica,	
	rassegne sulle tematiche sociali e della solidarietà, nonchè	
	congressi e convegni, seminari di studi e mostre, pubblicare	
	atti, libri, riviste, notiziari, assumendo anche	
	partecipazioni in enti similari.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali e quindi con	
	carattere meramente funzionale e perciò, assolutamente in via	
	non prevalente e senza rivolgersi al pubblico e comunque nel	

	rispetto delle leggi n.1/1991 e n. 197/1991 e del D. L.vo	
	n.385/93, la società potrà compiere tutte le operazioni	
	commerciali, industriali, finanziarie, sia mobiliari che	
	immobiliari, utili o necessarie per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, nonchè assumere interessenze e	
	partecipazioni, anche azionarie in altre società, ditte o	
	enti sia italiani che esteri, aventi scopi analoghi o affini	
	al proprio. La società potrà inoltre contrarre prestiti e	
	mutui di qualsiasi importo presso banche, istituti di credito	
	pubblici e privati e prestare fidejussioni, avalli, ipoteche	
	ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.	
	La società, per le attività che rientrano nell'oggetto	
	sociale potrà in generale chiedere di beneficiare di tutte le	
	agevolazioni finanziarie e fiscali, nonchè di tutte le	
	provvidenze e priorità riservate dalle normative vigenti	
	nazionale e comunitarie. Potrà pertanto ricevere contributi,	
	donazioni, lasciti, erogazioni liberali ed ogni altro cespite	
	sotto qualsiasi forma o titolo.	
	La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa	
	sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia	
	per usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore	
	della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali	
	e la minore produttività causata dall'integrazione di persone	
	con ridotta capacità lavorativa a tali fini la cooperativa	
	potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da	

	parte dello stato che da enti regionali, locali e della	
	comunità europea.	
	Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire alle	
	associazioni nazionali di categoria e alle relative	
	associazioni provinciali e altri organismi economici e	
	sindacali che si propongono iniziative di attività	
	mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, commerciale, industriale necessarie ed	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, indirettamente	
	e direttamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'altro per	
	la sola indicazione esemplificativa:	
	a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto	
	qualsiasi forma, ed escluso lo scopo di collocamento, in	
	società ed altri enti economici e non, comprese le	
	associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si	
	reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto	
	per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità	
	statutarie.	
	b) potrà dare adesione e partecipazione ed enti ed organismi	
	economici, comunque costituiti diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimenti cooperativo ed agevolare gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito.	

	c) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui	
	la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative.	
	d) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai	
	solli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	fra il pubblico sotto ogni forma.	
	TITOLO III	
	<u>SOCI COOPERATORI</u>	
	Art.4 (Soci cooperatori ordinari)	
	4.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	4.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e	
	che sono in possesso dei seguenti requisiti:	
	- siano cittadini dell'Unione Europea;	
	- se stranieri, siano in possesso di regolare permesso di	
	soggiorno rilasciato dagli organi competenti	
	- non abbiano in alcun modo interessi contrastanti nei	
	confronti della cooperativa;	
	- intendano perseguire gli scopi per cui la stessa è	

	costituita partecipando alle attività sociali;	
	- intendano sottoscrivere almeno una quota sociale.	
	Possono essere soci anche le persone svantaggiate così come	
	definite dalla legge n.381/91.	
	La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare della quota sottoscritta.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i Soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro nelle forme previste dalla	
	legislazione vigente. Tale prestazione lavorativa è	
	disciplinata dall'apposito regolamento aziendale ferma	
	restando la normativa vigente. Il regolamento di cui in	
	precedenza redatto dal consiglio di amministrazione è	
	approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci.	
	Possono essere ammessi come Soci cooperatori anche elementi	
	tecnici o amministrativi in numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della Cooperativa.	
	Possono essere altresì ammessi coloro che in base alla	
	proprie esigenze o condizioni personali, familiari o	
	professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla	
	cooperativa.	
	Possono essere ammessi Soci cooperatori volontari, di cui	
	all'art. 2 della l. 8 novembre 1991 n°381, che prestino la	
	loro attività gratuitamente. Tali Soci sono iscritti in una	
	apposita sezione del libro Soci e il loro numero non può	

	superare la metà del numero complessivo dei Soci. Ai Soci	
	cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,	
	sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa. Le	
	prestazioni dei Soci cooperatori volontari possono essere	
	utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto	
	ai parametri di impiego di operatori professionali.	
	4.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le	
	persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti	
	con l'attività economica della cooperativa.	
	4.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che	
	esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni,	
	tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono	
	identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa	
	così da potersi porre in concorrenza o in posizione di	
	conflitto con essa.	
	Art. 5 (Categoria speciale di soci cooperatori)	
	5.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	(anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	5.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	

	cooperatori.	
	5.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	5.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	5.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	5.6 Ai soci speciali può essere erogato, a discrezione	
	dell'organo amministrativo, il ristorno, previsto dall'art.	

	25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione	
	ai costi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'impresa cooperativa.	
	5.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	5.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	5.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.	
	5.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	5.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate nel	
	presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	

	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	5.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo	
	amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	

	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	6.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	6.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra	
	elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti	
	dal precedente art. 5.	
	6.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	

	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	6.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci .	
	6.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	6.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 7 (Conferimenti e azioni dei soci operatori)	
	7.1 I conferimenti dei soci operatori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote del valore nominale di 25,82	
	(venticinque virgola ottantadue).	
	7.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero	
	minimo di quote pari a 1.	
	7.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	Art.8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	8.1 Le quote dei soci operatori non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute	
	con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli	

	Amministratori.	
	8.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le	
	proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori	
	con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.	
	7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal	
	socio.	
	8.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Società deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 9 (Obblighi del socio)	
	9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	
	- versare l'eventuale tassa di ammissione, non rimborsabile,	

	il cui importo è fissato dal consiglio di amministrazione	
	tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti	
	dall'ultimo bilancio approvato:	
	b) dichiarare quale qualifica di Socio intende assumere tra	
	quelle previste: socio prestatore di lavoro, socio volontario	
	di cui all'art. 2 della l.8 novembre 1991, n°381, socio	
	fruitore; socio persona giuridica di cui all'art. 111 della	
	l.8 novembre 1991 n°381; socio sovventore.	
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	9.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 10 (Diritti dei soci)	
	10.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	10.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	

	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della	
	richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	10.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	10.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di	
	lavoro della società, con modalità e durata tali da non	
	arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	10.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 11 (Perdita della qualità di socio)	
	11.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 12 (Recesso del socio)	
	12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	12.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni	

	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio	
	recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso	
	da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	12.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già	
	esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni,	
	la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della società.	
	12.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano	
	i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del	
	recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il	
	tribunale.	
	12.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	

	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	12.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 13 (Esclusione)	
	13.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori,	
	non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte	
	o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi	
	titolo;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	

	dell'Organo amministrativo;	
	g) che è assente dalle riunioni ordinarie o straordinarie	
	dell'assemblea dei soci, senza avere giustificato il motivo	
	dell'assenza stessa, per tre seduta consecutive.	
	h) Nei casi indicati alle lett. b) e c) il socio	
	inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera	
	raccomandata, a mettersi in regola, e la sua esclusione potrà	
	aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito e	
	sempre che esso si mantenga inadempiente.	
	13.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	13.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 14 (Liquidazione)	
	14.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. <u>24.6</u>	
	<u>lett. c)</u> e 25 , la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del	

	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.	
	14.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli	
	articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione,	
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in	
	più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 15 (Morte del socio)	
	15.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15 .	
	15.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	15.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale	
	designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..	
	15.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	

	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione.	
	15.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare	
	un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste nel	
	presente statuto.	
	15.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del	
	subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	16.2 I soci esclusi per i motivi sopra indicati oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale,	

	ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al	
	rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	16.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 c.c.	
	16.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	16.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 17 (Soci sovventori)	
	17.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con	
	deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il	
	potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al	

	fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la	
	realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci	
	sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei	
	limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	18.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote trasferibili del valore di 26,00	
	(ventisei/00).	
	18.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote	
	pari a 30.	
	Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	19.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei	
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	19.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	mananza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	19.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 20 (Deliberazione di emissione)	

	20.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	20.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla	
	decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti	
	attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	

	numero di voti da essi portati.	
	20.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	20.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)	
	21.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso	
	il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla	
	decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	21.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	Art. 22 (Elementi costitutivi)	
	22.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	

	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui ai	
	successivi articoli e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi di quanto sopra;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	22.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci	
	nel limite delle quote sottoscritte.	
	22.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	23.1 L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.	
	23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	23.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	

	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	23.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati	
	separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	23.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono,	
	nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c.,	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	23.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.1.1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	

	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici.	
	23.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	24.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	24.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del	
	bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che	
	potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	24.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	<u>Decisioni dei soci. Competenze e modalità</u>	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	

	25.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dalle presenti norme per il	
	funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	25.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e	
	del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli	
	amministratori, dell'esclusione o della limitazione del	
	diritto di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli	
	amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio.	
	25.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),	
	b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione	

	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	nelle forme, rispettivamente, di cui agli articoli successivi.	
	25.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d)	
	ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	articolo.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)	
	26.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o	
	più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di	
	deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza	
	l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario	
	per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	26.2 Ai soci è assegnato il termine di 10 giorni per	
	trasmettere la risposta, che deve essere scritta e	
	sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la	
	proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a	
	giorni cinque e non superiore a giorni trenta.	
	26.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	26.4 L'organo amministrativo deve raccogliere le	

	consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i	
	soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati,	
	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	26.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	26.6 Il documento contenente la proposta di decisione inviato	
	a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e	
	recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere	
	conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono	
	anche essere redatti e spediti su supporto informatico,	
	corredato di firma digitale.	
	Art. 27 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)	
	27.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi	
	ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza	
	assembleare e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita	
	proposta di decisione ai sensi del precedente art. 26. Esso	

	consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con	
	esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della	
	proposta di decisione, del quale il socio consenziente	
	dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi	
	possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	27.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto	
	qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed	
	entro dieci giorni dal ricevimento della prima	
	comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il	
	quorum deliberativo previsto al successivo art. 28.2.	
	27.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a	
	tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati,	
	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	27.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	

	27.5. I documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere	
	redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma	
	digitale.	
	Art. 28 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)	
	28.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui agli artt. 26 e 27 presente statuto, se iscritto a libro	
	soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se	
	socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 20 se socio	
	sovventore oppure dall'art. 32.4 se socio cooperatore persona	
	giuridica.	
	28.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate	
	con il voto favorevole della maggioranza dei voti	
	attribuibili a tutti i soci.	
	Art. 29 (Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	assembleare)	
	29.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d)	
	ed e) del precedente art. 25.2 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei	

	soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	29.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo	
	amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,	
	purché nell'ambito del territorio italiano.	
	29.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che	
	risultino dal libro dei soci.	
	29.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco	
	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà	
	essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione	
	per il caso in cui nella adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risultasse legalmente	
	costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori	
	convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in	
	cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il	
	quorum costitutivo necessario.	

	29.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)	
	30.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	30.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altre località del territorio dello	
	Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le	
	deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51%	
	dei soci con diritto di voto.	
	Art. 31 (Votazioni)	
	31.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà	

	normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	31.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	31.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della	
	società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	

	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno	
	presenti il presidente e il segretario.	
	Art. 32 (Voto)	
	32.1 Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	32.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	32.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20.2.	
	32.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	4.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in	
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	32.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che	
	non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art.	
	2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di due	
	soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)	
	33.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	

	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	TITOLO VII	
	<u>Amministrazione</u>	
	Art. 34 (Amministrazione)	
	34.1 La Società è amministrata, da un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	34.2 L stesso sarà composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da 3 a 7 ed il loro numero sarà determinato di	
	volta in volta prima dell'elezione.	
	34.3 La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	34.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica	
	per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o	
	a dimissioni.	
	34.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice presidente.	
	Art. 35 (Compiti degli Amministratori)	

	35.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	35.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	35.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	cooperativa, potranno istituire appositi comitati	
	scientifici, determinandone, con apposita delibera,	
	l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 36 (Metodi decisionali semplificati)	
	36.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso,	

	salvo quanto previsto nel successivo art. 37 , sono adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo	
	stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	36.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del	
	presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in	
	una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti	
	i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della consultazione e quanto necessario per	
	assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	36.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi	
	ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza	
	collegiale e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita	
	proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione	
	resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro	
	riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale	
	il consigliere consenziente dichiara di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere	
	trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto consenso.	
	36.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	

	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi	
	compresi il telefax e la posta elettronica.	
	36.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Art. 37 (Metodo decisionale collegiale)	
	37.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori	
	in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge	
	o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio	
	di amministrazione debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	37.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene	
	convocato e quindi chiamato a formare le proprie	
	deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata,	
	ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per	
	esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza.	
	37.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	38.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 c.c.	

	38.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei	
	soci per la sostituzione dei mancanti.	
	38.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore	
	unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla	
	decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio	
	di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 39 (Compensi agli Amministratori)	
	39.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	eventualmente dovuti agli Amministratori e ai membri del	
	Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito	
	il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare	
	eventualmente il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo	
	conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 40 (Rappresentanza).	
	40.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo	
	amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	

	40.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare	
	conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari.	
	40.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	40.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	40.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO VIII	
	<u>Organo di controllo</u>	
	Art. 41 (Collegio sindacale)	
	41.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543	
	c.c. o si decide volontariamente dei nominarlo, i soci	
	provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche	
	funzioni di controllo contabile e si applicheranno le norme	
	di legge vigenti.	
	TITOLO IX	
	<u>SCIoglimento e LIQUIDAZIONE</u>	

	Art. 42 (Scioglimento)	
	42.1 La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la	
	sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che	
	l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	42.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo	
	amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalla legge.	
	42.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata	
	dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori	
	determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	c) a che spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.	

	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	43.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto con le modalità previste dalla legge e di cui al	
	successivo art. 48.1.	
	TITOLO X	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	44.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	44.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	45.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria	
	attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	

	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	45.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	46.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile	
	contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	FIRMATO: Pasquale PACE,	
	GIUSEPPE FUCCILLO NOTAIO	